Giovedì 10 aprile 2008

Rete europea delle migrazioni *

P6_TA(2008)0110

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni (COM(2007)0466 — C6-0303/2007 — 2007/0167(CNS))

(2009/C 247 E/13)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0466),

— visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0303/2007),

— visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

— visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0066/2008);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Titolo	
Proposta di	Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO	DECISIONE DEL CONSIGLIO
che istituisce una rete europea sulle migrazioni	che istituisce una rete europea sulle migrazioni ***e sull'asilo***
Emendamento 2	
Considerando 6	
(6) La ***REM*** dovrebbe evitare doppioni con le attività degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie all'ampia gamma dei suoi compiti, all'importanza che attribuisce all'analisi, ai legami con i circuiti accademici e alla vasta diffusione dei suoi lavori.	(6) La ***REMA*** dovrebbe evitare doppioni con le attività degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie ***alla sua neutralità,*** all'ampia gamma dei suoi compiti, all'importanza che attribuisce all'analisi, ai legami con i circuiti accademici***, le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni internazionali e le amministrazioni centrali*** e alla vasta diffusione dei suoi lavori. *(l'emendamento relativo all'acronimo «REMA» si applicherà all'intero testo, ad eccezione dei considerando da 1 a 5)*

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 6 bis (nuovo)

	(6 bis) Tra gli altri strumenti e strutture esistenti, il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale [1] rappresenta un importante quadro di riferimento per il funzionamento della rete europea sulle migrazioni. Occorre inoltre prestare la dovuta attenzione al prezioso lavoro svolto dal CIRSFI [2] e alla decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri [3] (ICOnet).

[1] ***GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.***

[2] ***Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI), istituito in seguito alle conclusioni del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 50).***

[3] ***GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.***

Emendamento 4

Considerando 8

(8) Perché i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dell'asilo, è auspicabile che comportino quanto meno tre esperti che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre organizzazioni.	(8) Perché i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dell'asilo, è auspicabile che comportino quanto meno tre esperti ***di differente provenienza (amministrazione statale, ONG e università)*** che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri***, da ONG, università o centri di ricerca. Ciascun punto di contatto nazionale dovrebbe inoltre disporre nel suo complesso di competenze adeguate nelle tecnologie dell'informazione, nell'istituzione di programmi di cooperazione e nella costituzione di reti con altre organizzazioni o enti nazionali, nonché nella collaborazione in un ambiente multilingue a livello europeo.***

Emendamento 5

Considerando 9

(9) Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo, ***fra cui*** università, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate.	(9) Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo***. Allo scopo di assicurare l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni in materia di migrazione e di asilo elaborate dalla rete, i punti di contatto nazionali dovrebbero includere rappresentanti, ad esempio, di*** università, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate.

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 6

Considerando 12

(12) Se necessario a conseguire i suoi scopi, la ***REM*** dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dell'asilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrerà fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia.	(12) Se necessario a conseguire i suoi scopi, la ***REMA*** dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dell'asilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrerà fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia***, con organizzazioni internazionali, incluse le ONG, con università e centri di ricerca e con i paesi di origine e di transito dei richiedenti asilo e dei migranti.***

Emendamento 7

Considerando 14

(14) Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della ***REM***, occorre tenere conto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.	(14) Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della ***REMA***, occorre tenere conto ***del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [1],*** della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

[1] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Emendamento 8

Considerando 14 bis (nuovo)

	(14 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

Emendamento 9

Considerando 14 ter (nuovo)

	(14 ter) A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 10
	Articolo 1, comma 2
È obiettivo della ***REMA*** soddisfare l'esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, ***sulla*** migrazione e ***sull'***asilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell'intento di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori.	È obiettivo della ***REMA*** soddisfare l'esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, ***come pure dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, su tutti gli aspetti della*** migrazione e ***dell'***asilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili ***sulla migrazione, l'asilo e l'integrazione, incluse statistiche dettagliate indicanti l'impatto della legislazione dell'Unione euroepa,*** nell'intento di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori.
	Emendamento 11
	Articolo 2, lettera a)
a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate da una varietà di fonti, anche accademiche;	a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate ***e affidabili*** da una varietà di fonti, anche accademiche ***e delle ONG***;
	Emendamento 12
	Articolo 2, lettera b)
b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile;	b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile***, comprensibile e comparabile***;
	Emendamento 13
	Articolo 2, lettera c)
c) sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l'oggettività e l'affidabilità dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie;	c) sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l'oggettività e l'affidabilità dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie ***e all'asilo (ad esempio, dati e statistiche relativi al numero degli immigranti legali ed illegali, dei rimpatri, delle richieste di asilo accolte e respinte e dei paesi di provenienza) al fine di raggiungere l'armonizzazione di tali indicatori e criteri a livello europeo, in collaborazione con gli altri organi europei competenti***;
	Emendamento 14
	Articolo 2, lettera d)
d) pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell'asilo nella Comunità e nei suoi Stati membri;	d) ***elabora e*** pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell'asilo nella Comunità e nei suoi Stati membri;

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 15

Articolo 2, lettera d bis) (nuova)

	dbis) raccoglie e pubblica la legislazione dell'Unione e quella degli Stati membri nei settori delle migrazioni e dell'asilo nonché tutte le altre informazioni pertinenti in tale materia (quote, regolarizzazioni, condizioni da rispettare per chiedere lo statuto di rifugiato, prassi e giurisprudenza applicabile, ecc.). Lo scambio di informazioni concernenti le varie esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri potrebbe rappresentare un progresso nella gestione dei migranti economici nell'ambito di un'impostazione globale a livello dell'Unione europea;

Emendamento 16

Articolo 2, lettera d ter) (nuova)

	dter) elabora analisi, valutazioni, raccomandazioni e conclusioni sull'applicazione negli Stati membri delle direttive europee sulle migrazioni e sull'asilo e sulla conformità delle norme nazionali con quelle europee ed internazionali, su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo o del Consiglio, al fine di coadiuvare e supportare i loro rispettivi compiti;

Emendamento 17

Articolo 2, lettera f)

f) si fa conoscere permettendo l'accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori;	f) si fa conoscere permettendo l'accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla ***più ampia*** diffusione ***possibile*** dei propri lavori;

Emendamento 18

Articolo 2, lettera g)

g) coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali.	g) coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti ***governativi e non governativi, nazionali,*** europei e internazionali.

Emendamento19

Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

	La REMA assicura che le sue attività siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture comunitarie afferenti nel settore delle migrazioni e dell'asilo.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

(a) ***partecipa*** all'elaborazione del programma annuale di attività della ***REM***, sulla base di un progetto del presidente;	(a) ***contribuisce*** all'elaborazione del programma annuale di attività della **REMA**, ***incluso un importo indicativo del bilancio minimo e massimo di ciascun punto di contatto nazionale, che garantisca la copertura, a norma dell'articolo 5, delle spese di base derivanti dal corretto funzionamento della REMA, e approva tale programma*** sulla base di un progetto del presidente;

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

d) individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture competenti per l'asilo e l'immigrazione e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, di cui all'articolo 10;	d) individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture ***governative e non governative nazionali, europee ed internazionali*** competenti per l'asilo e l'immigrazione e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, di cui all'articolo 10;

Emendamento 22

Articolo 5, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da punto di contatto nazionale.	1. Ciascuno Stato membro designa una struttura ***neutrale*** che funge da punto di contatto nazionale.
	Per facilitare il lavoro della REMA e garantire il conseguimento dei suoi obiettivi, gli Stati membri tengono conto, ove necessario, dell'esigenza di un coordinamento tra il loro rappresentante in seno al comitato direttivo e il loro punto di contatto nazionale.
Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata***; gli altri esperti possono appartenere alla struttura ovvero ad altre organizzazioni nazionali e internazionali basate nello Stato membro, pubbliche o private***.	Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti ***di differente provenienza (amministrazione statale, ONG),*** uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata.
	I punti di contatto nazionali sono vincolati dai principi di imparzialità e obiettività in tutti gli aspetti delle loro competenze.

Emendamento 23

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica;	a) ***differenti*** competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica;

Emendamento 24

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b) contribuiscono con i dati nazionali al sistema di scambio di informazioni della rete di cui all'articolo 8;	b) contribuiscono con i dati nazionali***, le analisi e le valutazioni*** al sistema di scambio di informazioni della rete di cui all'articolo 8;

Emendamento 25

Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

c) sviluppano la capacità di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte;	c) sviluppano la capacità di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte***, come pure alle richieste formulate dalla Commissione, dal Parlamento europeo o dal Consiglio***;

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)

d) stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicità di organizzazioni e persone fisiche attive ***nel settore*** della migrazione e dell'asilo che rappresentino tutte le parti interessate. I membri della rete nazionale sulle migrazioni ***possono essere*** invitati a contribuire alle attività della ***REM***, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.	d) stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni ***e sull'asilo*** composta da una molteplicità di organizzazioni ***governative e non governative, in particolare università, centri di ricerca e associazioni professionali,*** e persone fisiche attive ***nei vari settori*** della migrazione e dell'asilo***,*** che rappresentino tutte le parti interessate ***e che siano in grado di fornire uno specifico know how***. I membri della rete nazionale sulle migrazioni ***e sull'asilo sono*** invitati a contribuire alle attività della ***REMA***, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.

Emendamento 27

Articolo 6, paragrafo 3

3. Previa consultazione ***del comitato direttivo e*** dei punti di contatto nazionali, la Commissione adotta, nei limiti dell'obiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attività della ***REM***. Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l'esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della ***REM***.	3. Previa consultazione dei punti di contatto nazionali ***e del Parlamento europeo e previa approvazione da parte del comitato direttivo***, la Commissione adotta, ***tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e*** nei limiti dell'obiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attività della ***REMA***. Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l'esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della ***REMA***.

Emendamento 28

Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5 bis. Le attività di cui al paragrafo 5, qualora non siano previste nel programma annuale di attività della REMA, sono comunicate in tempo utile ai punti di contatto nazionali.

Emendamento 29

Articolo 8, titolo

Sistema di scambio di informazioni	***Pubblicazione, diffusione e*** scambio di informazioni

Emendamento 30

Articolo 8, paragrafo 1

1. È istituito, in conformità delle disposizioni del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web.	1. È istituito, in conformità delle disposizioni del presente articolo, un sistema di ***pubblicazione, diffusione e*** scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web.

Emendamento 31

Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

2. Il contenuto del sistema di scambio di informazioni è di norma pubblico.	2. Il contenuto del sistema di ***pubblicazione, diffusione e*** scambio di informazioni è di norma pubblico.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 32

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f)

f) un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dell'asilo.	f) un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dell'asilo ***e delle ONG nonché delle organizzazione nazionali, europee, internazionali e intergovernative attive in tale settore***.

Emendamento 33

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)

	fbis) una bibliografia europea che comprenda lavori accademici pubblicati e non, in particolare relazioni, opuscoli e testi di conferenze;

Emendamento 34

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f ter) (nuova)

	fter) un'agenda europea che annunci conferenze ed eventi importanti concernenti l'intero fenomeno delle migrazioni e dell'asilo;

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f quater) (nuova)

	fquater) una banca dati in cui ricercatori e dottorandi possano inserire informazioni sulle loro tesi e sui loro studi in corso di preparazione.

Emendamento 36

Articolo 9, paragrafo 1

1. I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell'asilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi politici ***e*** dati statistici.	1. I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell'asilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi ***giuridici (leggi e giurisprudenza) e degli sviluppi*** politici ***nonché dei*** dati statistici.

Emendamento 37

Articolo 10, paragrafo 1

1. La ***REM*** coopera con strutture degli Stati membri ***o*** dei paesi terzi competenti in materia di migrazione e asilo***, fra cui le organizzazioni internazionali***.	1. La ***REMA*** coopera con strutture***, organismi ed organizzazioni governative e non governative dell'Unione europea,*** degli Stati membri ***e*** dei paesi terzi ***e con le organizzazioni internazionali*** competenti in materia di migrazione e asilo. ***La REMA dà priorità all'interazione con i paesi terzi di origine e di transito per i migranti nell'Unione europea.***

Emendamento 38

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1bis. La cooperazione della REMA con i paesi di origine e di transito dei richiedenti asilo e dei migranti assicura la coerenza dell'attuazione della politica comune in materia di migrazione e di asilo. Tale cooperazione mira a raggiungere un livello di cooperazione adeguato con i paesi vicini allo scopo di consolidare la politica europea di vicinato.

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 39	
Articolo 13	
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale un rapporto sullo sviluppo della ***REM***. Il rapporto è accompagnato, se del caso, da proposte di modifica della decisione.	Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale *europeo* un rapporto sullo sviluppo della ***REMA***. Il rapporto è accompagnato, se del caso, da proposte di modifica della ***presente*** decisione ***in vista della possibile creazione di un Osservatorio europeo dei flussi migratori***.
Emendamento 40	
Articolo 15, comma 1	
La presente decisione si applica a decorrere dal ***1º gennaio 2008***.	La presente decisione si applica a decorrere dal ***giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***.
Emendamento 41	
Articolo 15 bis (nuovo)	
	Articolo 15 bis
	Revisione
	La presente decisione è sottoposta a revisione entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Modifica del regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive incaricate della gestione di programmi comunitari *

P6_TA(2008)0111

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n.58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

(2009/C 247 E/14)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di regolamento della Commissione (SEC(2007)0492),
— consultato dalla Commissione con lettera del 25 aprile 2007 (C6-0123/2007),
— visto l'articolo 51 del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0068/2008),